

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante 15

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Relazione Programmatica

PROGETTAZIONE
Paolo Furlanetto
Matteo Gobbo

SINDACO
Stefano Soldan

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Giuseppe Negri

SERVIZIO URBANISTICA
Natale Grotto
Roberto Favero

SEGRETARIO
Rosario Cammilleri

Pieve di Soligo, luglio 2019



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi – Variante 15

RELAZIONE PROGRAMMATICA

RELAZIONE PROGRAMMATICA

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE 15 AL PI	pag. 5
3.	I CONTENUTI DELLA VARIANTE 15 AL PI	pag. 6
4.	LE MODIFICHE AL PI OGGETTO DI VARIANTE 15	pag. 8
5.	COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE	pag. 17
6.	GLI ALLEGATI ALLA VARIANTE 15 AL PI	pag. 20

1. PREMESSA

La presente Relazione Programmatica è parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo, ossia della parte operativa del nuovo Piano Regolatore Comunale, costituito da PAT e da PI.

L'art. 12 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2004 ("Norme per il Governo del Territorio") nel definire il nuovo sistema di pianificazione del territorio comunale articola il piano regolatore comunale in 2 distinti livelli di pianificazione e cioè "disposizioni strutturali" contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) e "disposizioni operative" contenute nel piano degli interventi (PI)

Il Comune di Pieve di Soligo è dotato di Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT): con deliberazione della Giunta Provinciale n. 331 del 22.11.2010 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e lo stesso è entrato in vigore il 02/01/2011.

Il Comune di Pieve di Soligo è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI "Quartiere del Piave"): con deliberazione di Giunta Provinciale n. 128 del 09/04/2013 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale denominato "Quartier del Piave" e lo stesso è entrato in vigore il 24/05/2013;

Il Comune di Pieve di Soligo è dotato del Piano degli Interventi, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/10/2012 e vigente dal 24/11/2012;

La Regione del Veneto ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che costituisce il **quadro di riferimento** per la pianificazione locale, in conformità con le indicazioni della **programmazione socio-economica** (Piano Regionale di Sviluppo), con DGR n. 372 in data 17 febbraio 2009, ai sensi degli articoli 4 e 25 della LR 11/2004. Con DGR 427 del 10 aprile 2013 è stata adottata una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della **valenza paesaggistica** (Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013).

La Regione del Veneto ha, inoltre, approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), con DGR n. 1137 in data 23 marzo 2010, precedentemente adottato dal Consiglio Provinciale, con Delibera n. 25/66401/2008 del 30 giugno 2008, ai sensi degli articoli 22 e 23 della LR 11/2004. Con DGR 427 del 10 aprile 2013 è stata adottata una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della **valenza paesaggistica** (Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013).

Rientra tra le finalità dell'Amministrazione Comunale procedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e urbanistica, tra cui in primis il PI, per rispondere ad esigenze specifiche avanzate da parte di privati cittadini e ditte, che rivestono un rilevante interesse pubblico, per la necessità di approfondire alcuni tematismi puntuali e/o adeguamenti di Legge. Sulla base di tali presupposti e stante la completa vigenza del PAT e del PI, L'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di adeguamento dello strumento urbanistico operativo (PI), con le procedure definite dell'art. 18 della LR 11/2004.

In tale quadro programmatico e ai fini di aggiornare e adeguare il PI, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere con una ulteriore variante al Piano degli Interventi al fine di rispondere alle esigenze della popolazione, delle ditte presenti nel territorio comunale e per migliorare le dotazioni di spazi a servizio della comunità nel suo complesso, nell'ottica di proseguire nell'azione di aggiornamento e di adeguamento dello strumento urbanistico generale, sempre nell'interesse pubblico e generale quali presupposto dell'azione amministrativa.

La presente relazione, nel rispetto dei principi, degli obiettivi e delle linee guida, dettati dal PAT e dal PATI, è finalizzata a documentare le scelte che l'Amministrazione comunale a cui intende dare immediata attuazione, considerando che il Piano Regolatore Comunale è da intendersi "strumento urbanistico dinamico" e in grado di rapportarsi costantemente con la realtà che è continua evoluzione e che esige risposte in tempi certi e con procedure semplici e chiare.

In questo quadro programmatico entro il quale il Comune di Pieve di Soligo intende operare, il PI va quindi inteso come "**piano processo**", che potrà evolversi, completarsi e aggiornarsi, anche per fasi e tempi successivi, in modo da rapportarsi costantemente con l'evoluzione e le trasformazioni della società civile.

Va chiarito che il Piano Regolatore Comunale del Comune di Pieve di Soligo, formato da Piano di Assetto del Territorio sia comunale che intercomunale e da Piano degli Interventi è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica in modo completo e coerente. Pertanto tutte le scelte insediative già previste dal PI, comprese eventuali nuove trasformazioni e integrazioni previsionali, coerenti con il PAT - PATI sono state già sottoposte a VAS, nei limiti e nelle quantità previste dal dimensionamento e comprese nella SAT trasformabile. Le modifiche incluse in questa variante parziale al PI rientrano tra questi limiti e devono quindi intendersi già valutate e quindi escluse dall'applicazione della procedura VAS di cui alla DGR 791/2009 e di cui al dLgs 152/2006 e s.m.i.

Le azioni di Piano, così come delineate nella loro veste strutturale all'interno dei "sistemi" in cui il territorio è stato suddiviso, si articolano per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Gli ATO al loro interno individuano e dettano prescrizioni ed indicazioni per: a) la città storica, b) la città consolidata, c) la città di trasformazione, d) la città diffusa e il territorio agricolo. I sistemi territoriali sono parti di territorio definite sulla base delle conoscenze relative all'ambiente, alla storia, alla cultura, agli insediamenti, alle attività. Anche il PI, nelle sua previsioni operative, si confronta e si articola nei sistemi ambientale – paesaggistico, insediativo e relazionale, ove, per ciascun sistema, vengono definite specifiche regole e procedure operative.

Il Comune di Pieve di Soligo, nell'ambito della formazione del PI, ha quindi avviato anche le fasi di informazione e di concertazione che sono proseguite anche in sede di successive varianti, in particolare in seguito all'entrata in vigore della LR 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", che all'articolo 7 ha introdotto le "Varianti verdi" e con l'entrata in vigore della LR 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, che ha avviato la riduzione del consumo di suolo e quindi ridotto la disponibilità di superficie agricola trasformabile per usi urbani.

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 14/2017, sul contenimento del consumo di suolo, il Comune di Pieve di Soligo ha puntualmente ridefinito gli ambiti di urbanizzazione consolidata, anche sulla base dell'aggiornamento dello stato di fatto, in coerenza con il PAT - PATI e con i criteri fissati all'art. 2 "definizioni" comma 1 lettera e) della LR 14/2017.

Per ambiti di urbanizzazione consolidata si intende: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

In coerenza con tale definizione, gli ambiti di tessuto consolidato comprendono, a titolo esemplificativo e con riferimento allo strumento urbanistico comunale vigente, le seguenti zone di piano:

- zone A, A1;
- zone B;
- zone C1;
- zone C2 (realizzate o con strumento urbanistico attuativo approvato);
- Zone C3;
- zone D (realizzate o con strumento urbanistico attuativo approvato);
- zone Es (sottozone di riqualificazione e riconversione);
- zone Fa - Fb - Fc - Fd - Fe (realizzate o con iter amministrativo avviato);
- aree a parco privato.

Si richiama l'articolo 12 – Disposizioni finali:

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;

- b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”;
- e) gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo;
- f) l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti e le fasi di redazione della nuova variante allo strumento urbanistico del Comune di Pieve di Soligo, denominata Variante n. 15 al PI, delineando i principi fondanti e le linee guida sulle quali si fonda la stesura del piano.

La presente Variante 15 al Piano degli Interventi costituisce un ulteriore apporto di perfezionamento dello strumento urbanistico che, in accordo e in attuazione al PAT e al PATI vigenti, forma e completa il Piano Regolatore Comunale (PRC) redatto ai sensi della nuova legge urbanistica regionale. Il PI e quindi anche la presente variante 15, si colloca in una cornice pianificatoria costituita da:

- a livello regionale dal nuovo PTRC;
- a livello provinciale dal PTCP.

2. GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE 15 AL PI

Il Documento Programmatico preliminare del PI è l'atto predisposto dal Sindaco in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione comunale.

Il documento preliminare al PI delinea i contenuti e le modalità di formazione del Piano degli Interventi, al quale è affidato il compito di specificare e attuare la strategia di trasformazione territoriale definita nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale "Quartier del Piave" e del PAT del Comune di Pieve di Soligo, conformando la disciplina urbanistica di dettaglio alle direttive, prescrizioni e vincoli da questi stabiliti, all'interno del quadro normativo definito dalla Legge Urbanistica Regionale e dalle altre normative sovraordinate.

Il Documento del Sindaco è stato presentato e illustrato all'Assemblea Consiliare nel corso del Consiglio Comunale poi deliberato con DCC n. 11 nella seduta del 9 aprile 2019 e in occasioni di incontri e di tavoli di concertazione.

Con la presente Variante 15 al PI si dà quindi corso ad alcuni adeguamenti coerenti con quanto contenuto nel documento, ed in particolare si vuole dare coerenza urbanistica a tre aree destinate a servizi e ad attrezzature pubbliche e di pubblica utilità.

Con successivi adeguamenti al piano saranno affrontati anche gli altri temi già avviati e parzialmente affrontati con le precedenti varianti al PI.

Le azioni di Piano, così come delineate nella loro veste strutturale all'interno dei "sistemi" in cui il territorio è stato suddiviso, si articolano per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Gli ATO al loro interno individuano e dettano prescrizioni ed indicazioni per: a) la città storica, b) la città consolidata, c) la città di trasformazione. I sistemi territoriali sono parti di territorio definite sulla base delle conoscenze relative all'ambiente, alla storia, alla cultura, agli insediamenti, alle attività.

Il PATI e il PAT che, essendo strumenti d'indirizzo e di coordinamento non producono effetti conformativi della proprietà per le parti non oggetto di vincolo, per ogni sistema hanno precisato gli obiettivi da perseguire, le prescrizioni precettive e vincolanti, gli indirizzi, i parametri, le salvaguardie da rispettare e da applicare nella predisposizione del successivo Piano Operativo ossia degli Interventi.

Le azioni di piano si esplicano attraverso le previsioni contenute nello strumento e che disciplinano gli interventi diretti a:

- a) salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale;
- b) riordinare e riqualificare la struttura insediativa consolidata e diffusa;
- c) migliorare il sistema delle infrastrutture urbane e territoriali.

A tale scopo, i contenuti del PI vengono articolati nei sistemi ambientale – paesaggistico, insediativo e relazionale; per ciascun sistema vengono definite specifiche regole operative.

3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE 15 AL PI

La presente **variante 15 al PI**, che si propone unicamente di dar corso a quattro modifiche puntuali, è finalizzata principalmente a dar coerenza ad aree urbane destinate a funzioni di servizio e di pubblica utilità.

Si tratta di un'operazione di manutenzione utile e necessaria che riguarda ambiti territoriali ricadenti all'interno o a margine del tessuto consolidato, in sintonia con la LR 14/2017.

Va sempre considerato che le operazioni di adeguamento e di aggiornamento del PI, all'interno del quadro pianificatorio costituito dal PAT - PATI e dai Piani Provinciale e Regionale, rappresentano una operazione di manutenzione "fisiologica" che assume il Piano Operativo (PI), quale "Piano Processo", in cui la fase di concertazione è, di fatto, sempre aperta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Il Piano degli Interventi provvede a:

- a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);
- b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
- c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;
- d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
- i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;
- j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;
- k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

Le fasi di formazione e l'iter di approvazione

Il Piano degli Interventi (PI) viene adottato e approvato dal Consiglio Comunale.

Entro otto giorni dall'adozione, ha avvio la fase di pubblicazione durante la quale il piano viene depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede comunale, con la possibilità di formulare delle osservazioni nei successivi 30 giorni.

Nei 60 giorni conseguenti al termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il Piano.

Copia del Piano approvato, trasmessa alla Provincia, viene depositata presso la sede del Comune per la consultazione e presso il sito del comune.

L'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PI, altra operazione indispensabile al perfezionamento del procedimento urbanistico, va trasmesso alla Regione prima della pubblicazione del Piano.

Quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune, il Piano diventa efficace.

Il Piano degli Interventi ha validità di cinque anni, trascorsi i quali decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché acquisite al patrimonio pubblico, le aree sottoposte ai vincoli preordinati all'esproprio.

La presente Variante 15 al PI, viene pubblicata prima della sua adozione, così come previsto all'art. 39 del dLgs 14 marzo 2013, n° 33.

I CONTENUTI SPECIFICI DELLA VARIANTE 15 AL PI

La variante 15 al PI prevede le seguenti modifiche.

Casa Alpini di Pieve di Soligo – proprietà del Gruppo Alpini di Pieve di Soligo

Modifica di destinazione urbanistica di un'area ricadente nel tessuto consolidato e precisamente nella Zto B/2 (Zone totalmente o parzialmente edificate semintensive – art. 31 NTO) di Pieve di Soligo, in Via Schiratti,

Nuova destinazione = Zto Fb – aree per attrezzature di interesse comune.

Casa Alpini di Barbisano – proprietà del Gruppo Alpini di Barbisano

Modifica di destinazione urbanistica di un'area ricadente nel tessuto consolidato e precisamente nel Centro Storico di Barbisano, Zto A (art. 29 NTO).

Nuova destinazione = Zto Fb – aree per attrezzature di interesse comune.

Campo da tennis di Barbisano – proprietà del Comune di Pieve di Soligo

Modifica di destinazione d'uso di un'area attualmente classificata "Area agricola con valenze ambientali" (art. 40 NTO), localizzata a margine ovest del tessuto consolidato del centro urbano di Barbisano, a sud di via Pasubio. Si tratta di una porzione di territorio, già sottoposta ad Accordo ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 (rif. n. 19), destinata ad ospitare i campi da tennis, oltre agli impianti e le altre necessarie attrezzature di servizio.

Nuova destinazione = Zto Fc – aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport.

"Variante Verde" Barbisano

Eliminazione dell'edificabilità di una porzione di terreno di proprietà ricadente in Zto C1/34 a Barbisano in via Campagna 12. Si tratta di una porzione di territorio con destinazione d'uso agricola.

Destinazione = Zto C1/34 con applicazione del vincolo di area a verde privato (VP).

Di seguito sono individuate, descritte le aree e gli immobili oggetto di variante.

4. LE MODIFICHE AL PI OGGETTO DELLA VARIANTE 15

Modifica n. 1

Richiesta di riclassificazione della porzione di ZTO B2 in ZTO Fb (Aree per attrezzature di interesse comune).



Valutazione tecnica e di sostenibilità:

PAT: gli immobili oggetto di cambio di destinazione urbanistica ricadono nell'ATO 1.2 – Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale, e precisamente all'interno del tessuto consolidato di Pieve di Soligo.

PI: gli immobili ricadono all'interno della Zona Territoriale Omogenea B1 – zone totalmente o parzialmente edificate intensive. Nuova destinazione = Zto Fb – aree per attrezzature di interesse comune.

Sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale la destinazione d'uso assegnata agli immobili oggetto di variante risulta coerente.

Proposta di variante al PI:

ACCOGLIBILE in quanto coerente con il PRC.




PAT Tavola b04 – Carta della Trasformabilità – scala 10.000 (estratto)



PI Tavola 2b Carta della zonizzazione territoriale – scala 1:5.000 (estratto)

Modifica n. 2

Richiesta di riclassificazione della porzione di ZTO A in ZTO Fb (Aree per attrezzature di interesse comune).



Valutazione tecnica e di sostenibilità:


PAT: Gli immobili oggetto di cambio di destinazione urbanistica ricadono nell'ATO 1.3 – Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale, e precisamente all'interno del Centro Storico di Barbisanello.

PI: gli immobili ricadono all'interno della Zona Territoriale Omogenea A – centri storici. Nuova destinazione = Zto Fb – aree per attrezzature di interesse comune.


Sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale la destinazione d'uso assegnata agli immobili oggetto di variante risulta coerente.

Proposta di variante al PI:

ACCOGLIBILE in quanto coerente con il PRC.



PAT Tavola b04 – Carta della Trasformabilità – scala 10.000 (estratto)



PI Tavola 2c Carta della zonizzazione territoriale – scala 1:5.000 (estratto)

Modifica n. 3

Richiesta di riclassificazione della porzione di ZTO E (agricola con valenze paesaggistiche, area sottoposta ad Accordo ex art. 6 LR 11/2004, rif. n. 19) in ZTO Fc (Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport).



Valutazione tecnica e di sostenibilità:


PAT: Gli immobili oggetto di cambio di destinazione urbanistica ricadono nell'ATO 1.3 – Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale e precisamente a margine dell'edificato, all'interno di un'area caratterizzata da linea preferenziale di sviluppo insediativo – specifica destinazione generale a prevalente destinazione residenziale, ad ovest del centro urbano di Barbisano.

PI: gli immobili ricadono all'interno dell'area agricola con valenze ambientali, posta a margine del tessuto consolidato di Barbisano. L'area oggetto di variazione di destinazione d'uso, rientra all'interno sottoposto ad Accordo ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004. Nuova destinazione = Zto Fc – aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport.


Sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale la destinazione d'uso assegnata agli immobili oggetto di variante risulta coerente.

Proposta di variante al PI:

ACCOGLIBILE in quanto coerente con il PRC.




PAT Tavola b04 – Carta della Trasformabilità – scala 10.000 (estratto)



PI Tavola 2c Carta della zonizzazione territoriale – scala 1:5.000 (estratto)

Modifica n. 4

Richiesta di eliminazione della edificabilità di una porzione di zona residenziale a Barbisano lungo via Campagna classificata dal vigente PI in Zto C1/34.



Valutazione tecnica e di sostenibilità:


PAT: l'area oggetto variante verde ricade nell'ATO 1.3 - Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale e all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata a nord-est del centro urbano di Barbisano.

PI: l'area ricade all'interno della Zto C1/34 e attualmente è utilizzata a fini agricoli.

Sotto il profilo urbanistico, si ritiene ammissibile l'applicazione del vincolo di area a verde privato (VP) sull'area oggetto di modifica per una superficie pari a 1.2000 mq.

Proposta di variante al PI:

ACCOGLIBILE in quanto coerente con il PRC.



PAT Tavola b04 – Carta della Trasformabilità – scala 10.000 (estratto)



PI Tavola 2c Carta della zonizzazione territoriale – scala 1:5.000 (estratto)

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODIFICHE

Le aree interessate dalla Variante sono state attentamente esaminate e valutate, sia in relazione alla loro localizzazione territoriale e urbanistica, sia in merito alle possibili ripercussioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico. In particolare è stata esaminata la conformità con la LR 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11".

Tabella riepilogativa delle modifiche oggetto di Variante 15 al PI				
n.	Superficie terr/fond mq	volume mc	Descrizione	Verifica di conformità con la LR 14/2017
1	-	-	Riclassificazione di porzione di territorio consolidato, da Zto B/2 a Zto Fb	modifica interna al consolidato che riclassifica porzione di edificato esistente senza incremento di capacità edificatoria
2	-	-	Riclassificazione di porzione di territorio consolidato, da Zto A a Zto Fb	modifica interna al consolidato che riclassifica porzione di edificato esistente senza incremento di capacità edificatoria
3	+ 5.576 mq	-	Riclassificazione di porzione di territorio sottoposto a trasformazione mediante accordo ex art. 6 LR 11/2004, da Zto E a Zto Fc	modifica per trasformazione territorio agricolo a margine del tessuto consolidato per impianti sportivi (campi da tennis)
4	-	- 1.200 mc	"Variante verde" Individuazione area a verde privato in Zto C1/34	modifica interna al consolidato che riclassifica porzione di edificato esistente
Tot	+ 5.576 mq	- 1.200 mc		

Come si vede dai valori dimensionali riportati nella singola scheda di variante e nella tabella riepilogativa, si tratta di modifiche in armonia con gli obiettivi del PAT/PATI e del PI, in cui non vi è alcun incremento di carico insediativo. Le modifiche n. 1 e n.2 hanno come oggetto il riconoscimento di immobili esistenti destinati ad attrezzature di interesse comune, mentre la modifica n. 3 riguarda la trasformazione d'area attualmente agricola in area per impianti sportivi (campi da tennis) in attuazione di un Accordo Pubblico-Privato. La modifica n. 4 infine riduce il carico insediativo del PI di 1.200 mc.

L'effettivo consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 è pari a **5.576 mq, dovuto esclusivamente alla terza modifica che introduce una nuova Zto Fc – aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport.** La nuova Zto Fc prevede quindi l'utilizzo di parte della quantità massima di consumo di suolo ammesso stabilito dalla DGR n. 668 del 15.05.2018 – Allegato C, nei seguenti termini.

ASO	Codice ISTAT	Comune	Quantità max di consumo di suolo ammesso DGR n. 668/2018	Quantità di consumo di suolo disponibile (agg. PI Var. 14)	PI Var. 15
8	26057	Pieve di Soligo	14,71 ha	13,68 ha	0,56 ha

La quantità massima di consumo di suolo residua è pertanto pari a **13,12 ha**.

La variante parziale n.15 al PI, può quindi seguire le procedure di adozione, approvazione ed efficacia, previste dall'articolo 18 della LR 11/2004.

5. COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE

Valutazione di Compatibilità Idraulica

Si richiama l'elaborato di compatibilità idraulica redatto ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, che è quello di far sì che in sede di nuove previsioni urbanistiche, previste dai Piani, le valutazioni tengano conto dell'attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste avranno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare.

Dagli elaborati che compongono la Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT del Comune di Pieve di Soligo e redatti dall'ing. Idraulico Lino Pollastri e dall'ing. Elettra Lowenthal si desumono le condizioni generali del territorio comunale, nonché le analisi di pericolosità afferenti ai singoli Ambiti Territoriali Omogenei in cui è stato suddiviso l'intero comune, tenuto conto delle condizioni di fragilità delle diverse parti del territorio comunale e dell'intero bacino idrico.

In quella sede sono state perciò tracciate delle norme generali di salvaguardia che devono essere applicate alle nuove trasformazioni urbanistiche che interessano il territorio comunale.

Le norme prevedono la definizione di misure mitigative proporzionali all'entità dell'intervento urbanistico ed edilizio e al rischio idraulico riscontrato nel territorio.

Dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al primo Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo e redatta dall'ing. Idraulico Lino Pollastri e dall'ing. Elettra Lowenthal si definiscono in modo puntuale le azioni per mitigare il rischio idraulico, con riferimento al PAI, alle norme del Consorzio di Bonifica e del rischio idraulico in generale.

Le misure compensative vengono individuate con progressiva definizione articolata tra pianificazione strutturale (Piani di Assetto del Territorio), operativa (Piani degli Interventi), ovvero Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

Con questo studio vengono fornite indicazioni che la normativa urbanistica ed edilizia dovrà assumere volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti nei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti.

Sono stati quindi considerati i criteri generali contenuti nel **Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, oltre a quanto contenuto nelle indicazioni fornite dal Consorzio Piave**, derivante dalla fusione dei Consorzi Destra Piave, Pedemontano Brentella di Pederobba, Destra Piave, Pedemontano Sinistra Piave.

Sono riportate le valutazioni delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare:

- considerazioni in merito alle possibili variazioni di permeabilità tenuto conto che il livello di progettazione urbanistica è di tipo strutturale (le azioni di piano, nel caso del PAT sono di tipo strategico, mentre nel caso del PI sono previsioni operative, che nei PUA diventano cogenti e di dettaglio);
- individuazione delle misure compensative atte a favorire la realizzazione di nuovi volumi di invaso, finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio agli eventi meteorici;
- dimensionamento dei volumi di invaso compensativi. Tale indicazione va interpretata come un predimensionamento. Sarà onere del progettista delle opere civili invece, a seguito di un rilievo topografico e note le distribuzioni degli spazi all'interno dei lotti, dimensionare nel dettaglio i dispositivi idraulici di laminazione e controllo;
- normative specifiche volte quindi a garantire un'adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.

Ricordiamo che il PI rappresenta la traduzione del PRG vigente, con l'aggiunta di accordi siglati ai sensi dall'art. 41 delle NTA del PAT, secondo cui i privati possano presentare proposte di accordo secondo l'art. 6 della LR 11/2004, oltre a quelle già formulate sia in fase di PAT sia in fase di primo PI. Tali accordi prevedono che il Comune si impegni a inserire ogni previsione utile a rendere eseguibili gli interventi oggetto di accordo e ad adottare tale Piano degli Interventi entro tre anni dalla loro sottoscrizione.

La presente VCI recepisce le prescrizioni idrauliche rilasciate nel Parere di compatibilità idraulica, ai sensi della DGR 2948 del 06/10/2009 da parte dell'Unità di progetto Genio Civile di Treviso, prot. 551470/63.05 del 25 novembre 2011.

Si richiama l'art. 22 delle Norme Tecniche Operative del PI, - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO di seguito interamente riportato:

1. *Richiamata la disciplina generale di cui all'art. 15 delle NTA del PAT, è disposto che Ciascun intervento sarà dotato di specifica relazione geologica come previsto dalla Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9, "Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 11.03.1988".*
2. *Per gli interventi di urbanizzazione e nuova lottizzazione è fatto obbligo di richiedere al Consorzio di Bonifica ovvero al Genio Civile per quanto di competenza, il parere idraulico allegando una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione adottati (volumi di laminazione, pozzi disperdenti, etc.).*
3. *Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le situazioni e scelte che po*
4. *tranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.*
5. *Con riferimento alla tav. 3 – "carta delle fragilità" predisposta dal Piano di Assetto del Territorio e secondo la disciplina di cui all'art. 15 delle NTA del PAT, il territorio comunale è classificato in base alla compatibilità geologica delle aree ai fini urbanistici in tre categorie con relativo grado di penalità ai fini edificatori, la cui disciplina è stabilita dai commi successivi del presente articolo: a. Aree idonee;
b. Aree idonee a condizione;
c. Aree non idonee.*
6. *Area idonea: la relazione geologica verificherà la corrispondenza tra le caratteristiche del sito e quelle previste nello studio del PAT; in ogni caso il piano di fondazione sarà posto in corrispondenza delle ghiaie superando la coltre pedogenizzata superficiale.*
7. *Area idonea a condizione: l'idoneità all'utilizzo dell'area è soggetta a specifici approfondimenti conoscitivi locali, che consentano: a) verifiche specifiche circa la qualità dei terreni, mediante indagini geognostiche, per un adeguato dimensionamento delle opere di fondazione; b) la tutela idraulica od altro; c) verifiche di stabilità ed eventualmente realizzazione di opere preventive di stabilizzazione dei terreni.*
8. *Area non idonea: l'edificabilità è vietata in ragione delle caratteristiche del suolo. Sono comunque fatti salvi, previa puntuale valutazione tecnica dei profili di stabilità, gli interventi sugli edifici esistenti previsti dall'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 alle lett. a), b), c) e d). L'edificazione nelle ZTO di tipo B e C individuate in tav. 2 – "carta della zonizzazione" potrà essere ammessa solo sulla scorta di uno studio di dettaglio che attesti comunque la congruità e fattibilità tecnica dell'intervento, a firma di tecnico abilitato. Tale studio costituirà parte integrante della documentazione finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione sismica. Tale studio dovrà essere svolto anche in presenza di Piano Urbanistico Attuativo.*
9. *Ai fini della prevenzione del rischio sismico, richiamate le finalità di cui all'art. 15 bis delle NTA del PAT, è disposto che ciascun intervento sarà dotato di specifica relazione geologica sito specifica condotta in riferimento alle disposizioni del D.M. 14/01/2008 e finalizzata ad individuare, anche attraverso indagini puntuali appropriate, la zona omogenea in prospettiva sismica in cui ricade, con riferimento alla tav. Q.C 6.6 – "Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica" del PAT. Saranno inoltre focalizzati gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici che possono influenzare la risposta sismica locale.*
10. *Con riferimento alla tav. Q.C. 6.6 – "Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica" del PAT, nelle aree "suscettibili di instabilità", oltre alle finalità specificate al comma precedente, il tecnico abilitato indicherà gli interventi necessari a mitigare i fenomeni di instabilità potenzialmente attesi in caso di sisma.*

Si richiama la specifica Asseverazione Idraulica redatta dal tecnico estensore della variante al PI.

Valutazione di Compatibilità Sismica

Si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica";
- Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive";
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»";
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 02.02.2009, "Istruzioni per l'applicazione delle NTC di cui al D.M. 14.01 .2008"

Per quanto attiene alla normativa urbanistica (e sismica) il riferimento è ai seguenti disposti:

- L.R. 23.04.2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio";
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008, "Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio");
- Decreto Direzione Geologia ed Attività Estrattive n. 69 del 27.05.2010, "Linee guida per la realizzazione dello Studio di Compatibilità Sismica per i Piani di Assetto del Territorio comunali ed intercomunali (PAT e PATI) - D.G.R. n. 3008/2008 - L.R. 11/2004".

Nel 2012, in sede di Piano degli Interventi, è stato redatto lo Studio di Compatibilità Sismica a firma del geologo Dario Barazzuol contenente la carta di Microzonazione Sismica.

Sulla base delle modifiche introdotte dalla Variante n.15 al PI, che di fatto non comportano nuova edificabilità, si è provveduto alla redazione di una specifica Asseverazione Sismica.

Valutazione di Incidenza

La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono oggetto di tutela secondo la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva 79/409/CEE.

La procedura di valutazione ha seguito le procedure e le modalità operative indicate nell'Allegato A della DGR n° 2299 del 19 dicembre 2014 e si struttura in modo da rispondere alle finalità previste dalla norma.

A fini conoscitivi, si richiama l'elaborato della Procedura di Incidenza, redatto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, della Direttiva 2009/147/CEE, del DPR 8 settembre 1997, n. 357, del DM 3 aprile 2000 e della DGRV 10 ottobre 2006, n 3173, redatto in occasione del PAT e del PI.

Per la presente Variante n. 15 al PI è stata pertanto formulata una dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n° 1400 del 29 agosto 2017 in quanto, per i Siti Natura 2000, non sono riscontrabili interferenze con eventuali fenomeni emissivi legati alle nuove azioni di Piano.

6. GLI ALLEGATI ALLA VARIANTE 15 AL PI

ALLEGATO 1 – Estratti cartografici di variante;

Asseverazione VCI;

Asseverazione VCS;

Dichiarazione VINCA.